

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 871

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALAGNA, ANDÒ, BUFFONI, CAPPIELLO, MUNDO, TESTA ANTONIO, ALBERINI, AMODEO, NOCI, PRINCIPE**

*Presentata il 16 luglio 1987*

**Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di procedura penale concernenti i casi di definitività della pronuncia istruttoria e di inammissibilità dell'impugnazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno e le proposte di legge recanti delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, nel testo approvato dalla Camera il 18 luglio 1984, recano, fra le altre, la direttiva n. 51, la quale prevede testualmente « potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, per categorie di reato predeterminate, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che, nel caso di condanna, le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio

civile quando la parte civile consente all'abbreviazione del reato ».

Ancora il testo di legge-delega, così come approvato dalla Camera il 18 luglio 1984, alla direttiva n. 86 reca: « previsione della dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni ».

Le due direttive qui ricordate, nel più vasto quadro di riforma del processo penale previsto nella proposta complessiva, individuano dei punti omogenei e circoscritti e, tuttavia, di notevole rilevanza per il fine di snellire ed abbreviare i tempi processuali, senza sacrificio per i diritti e le garanzie e senza lesione degli interessi.

Né può dedursi *a contrario* per l'ipotesi che la legge-delega soffrisse di modificazioni e, in ipotesi, non venisse defini-

tivamente approvata. Ciò perché i due punti sopra considerati oltre ad avere una loro omogeneità rispetto al contesto generale della proposta di legge delega, sono tali per cui essi possono essere oggetto di una soluzione legislativa anticipata ed autonoma, non solo senza pregiudizio per l'ulteriore *iter* del testo all'esame del Senato, ma altresì perché, obiettivamente, coerenti con l'indirizzo legislativo della recente novellistica del rito penale.

Sono noti e si richiamano gli opina-  
menti del Consiglio superiore della magi-

stratura, le soluzioni dell'Associazione nazionale dei magistrati e le opinioni di studiosi ed operatori del diritto, tutte consenzienti.

In poche parole, pur nella sua indiscutibile settorialità, la presente legge contenuta nel testo dell'articolato che segue, rappresenta un momento non insignificante del comune impegno a ridurre i tempi della giustizia penale eliminando sviluppi processuali meramente formalistici e dilatori con conseguente maggiore rapidità di pronunce definitive e con sensibile alleggerimento del carico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 374 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

« Sussistendo le condizioni di cui al primo comma e quando, trattandosi di reato per il quale può essere inflitta una pena non superiore ad anni due di reclusione anche se congiunta a pena pecuniaria, l'imputato ne faccia richiesta ed il pubblico ministero esprima consenso, il giudice istruttore può pronunciare sentenza di condanna, applicando la riduzione di un terzo della pena.

La sentenza così pronunciata è definitiva e fa stato nel giudizio civile quando la parte civile abbia consentito all'abbreviazione del rito ».

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 516 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 516-bis. — (*Inammissibilità dell'appello*). — L'appello è inammissibile se manifestamente infondato.

La questione è decisa preliminarmente dalla Corte d'appello in camera di consiglio ».